



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 9 agosto 2002

Protocollo: 1599

Rif.:

Allegati:

COMUNICATO STAMPA

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE PREVISTO PER I GPL IMPIEGATI NELLE ZONE MONTANE

L'Agenzia delle Dogane, con Risoluzione (3/D) del 29 luglio 2002, chiarisce le modalità dell'agevolazione prevista per l'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 448/98 e successive modificazioni.

La Risoluzione riguarda i GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento, quando siano commercializzati da soggetti titolari di concessione di distribuzione e vendita di GPL oltre che in bombole, anche in recipienti di proprietà.

I soggetti interessati, per poter operare come fornitori di GPL nelle zone destinarie del beneficio, dovranno richiedere l'istituzione di un deposito contabile presso i depositi fiscali o commerciali dai quali si approvvigionano, viste le particolari caratteristiche della loro attività che vede l'utilizzo di serbatoi fissi da parte degli utenti finali e il rifornimento di questi ultimi tramite autocisterne.

Si evidenzia, inoltre, che è possibile ottenere l'accredito d'imposta per i rimborsi relativi a forniture di GPL effettuate nel periodo antecedente l'emanazione della Risoluzione medesima, presentando la necessaria documentazione presso l'UTF (Ufficio Tecnico di Finanza).

Maggiori dettagli sono contenuti nel testo integrale della Risoluzione disponibile sul sito Internet dell'Agenzia www.agenziadogane.it.